

COMUNE DI VOGHIERA

VIALE B. BUOZZI N. 12/B - 44019 VOGHIERA (FE)
Telefono 0532/328507-328508 – Telefax 0532/818030

E-Mail: tecnico@comune.voghiera.fe.it
P.E.C. : comune.voghiera.fe@legalmail.it

PROVINCIA DI FERRARA

SETTORE URBANISTICA, TERRITORIO, PATRIMONIO E AMBIENTE

Sportello Unico dell'Edilizia – Servizio Toponomastica

RICHIESTA DI ATTRIBUZIONE O VARIZIONE DEL NUMERO CIVICO

Il sottoscritto:

Cognome

Nome

Codice Fiscale

Residente a Prov. C.A.P.

in Via c.n.

Telefono Fax Cell.

E-Mail

Posta Elettronica Certificata

nella sua veste di LEGALE RAPPRESENTANTE della Società/Persona Giuridica/Condominio

Denominazione

Sede Legale a Prov. C.A.P.

In Via c.n.

Telefono Fax Cell.

In qualità di:

Proprietario Amministratore Condominio Delegato (N.B.: allegare formale delega)

CHIEDE

l'attribuzione di nuovo numero civico esterno interno

la variazione soppressione del numero civico esterno interno

la verifica della numerazione civica esistente esterna interna

in relazione all'immobile di seguito identificato:

UBICAZIONE DEL FABBRICATO/UNITA' OGGETTO DI RICHIESTA

Località

Toponimo N.° (se esiste già):

DATI CATASTALI DEL FABBRICATO/UNITA' OGGETTO DELLA RICHIESTA

FOGLIO N.° MAPPALI N.° SUB N.°

Annotazioni:

DICHIARA CHE

provvederà a propria cura e spese ad acquistare e posizionare il numero civico conforme alla tipologia indicata dal Comune (vedi retro modulo), in corrispondenza dei rispettivi accessi.

Documenti obbligatori da allegare:

- fotocopia del documento d'identità ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000;
- planimetria nella quale sia rappresentato l'inquadramento generale del fabbricato e delle sue recinzioni, **con indicazione degli accessi alla pubblica via e degli accessi alle unità immobiliari private (anche dai vani comuni)**, tipo "Elaborato Planimetrico" catastale; se vi sono famiglie già residenti occorre riportare quali unità effettivamente occupano;
- foto aggiornata dell'accesso/degli accessi oggetto della presente domanda.

Voghiera, li

IL RICHIEDENTE _____

Firma

CARATTERISTICHE DEGLI INDICATORI DI NUMERAZIONE CIVICA

La numerazione civica deve essere riportata su supporti di materiale resistente e rigido, nel rispetto delle norme vigenti che prevedono la predisposizione di un numero scuro su fondo chiaro. Di norma i numeri civici devono essere indicati su targa in ABS o metallica, anti UV, facciata anteriore ricoperta da pellicola cl. 1[^], certificata anni 7 come CDS, bordo perimetrale blu cobalto, e numerazione monocromatica nera.

PARTE RISERVATA AL SERVIZIO TOPONOMASTICA

1	Cod. Via <input type="text"/>	Toponimo <input type="text"/>	N° civico <input type="text"/> / <input type="text"/>
2	Cod. Via <input type="text"/>	Toponimo <input type="text"/>	N° civico <input type="text"/> / <input type="text"/>
3	Cod. Via <input type="text"/>	Toponimo <input type="text"/>	N° civico <input type="text"/> / <input type="text"/>
Voghiera, li <input type="text"/> Il funzionario comunale _____			

NORME DI RIFERIMENTO

Legge 24-12-1954, n.1228

Art.10: "Il Comune provvede alla indicazione dell'onomastica stradale e della numerazione civica. La spesa della numerazione civica può essere posta a carico dei proprietari dei fabbricati, con la procedura prevista dal secondo comma dell'art.153 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n.148. I proprietari dei fabbricati provvedono alla indicazione della numerazione interna."

D.P.R. 30-05-1989, n.223

Art.42: "Numerazione civica"

1. Le porte e gli altri accessi dall'area di circolazione all'interno dei fabbricati di qualsiasi genere devono essere provvisti di appositi numeri da indicarsi su targhe di materiale resistente.
2. L'obbligo della numerazione si estende anche internamente ai fabbricati per gli accessi che immettono nelle abitazioni o in ambienti destinati all'esercizio di attività professionali, commerciali e simili.
3. La numerazione degli accessi, sia esterni sia interni, deve essere effettuata in conformità alle norme stabilite dall'Istituto centrale di statistica in occasione dell'ultimo censimento generale della popolazione e alle successive eventuali determinazioni dell'istituto stesso.

Art.43: "Obblighi dei proprietari di fabbricati"

- 1) Gli obblighi di cui all'articolo 42 devono essere adempiuti non appena ultimata la costruzione del fabbricato.
- 2) A costruzione ultimata e comunque prima che il fabbricato possa essere occupato il proprietario deve presentare al Comune apposita domanda per ottenere sia l'indicazione del numero civico sia il permesso di abitabilità, se trattasi di fabbricato ad uso abitazione, ovvero di agibilità, se trattasi di fabbricato destinato ad altro uso.
- 3) Con la domanda di cui al comma 2, il proprietario del fabbricato deve chiedere, occorrendo, anche la determinazione dei criteri per l'indicazione della numerazione interna da effettuarsi a cura del proprietario stesso. Qualora l'indicazione della numerazione interna non venga effettuata dal proprietario, vi provvede il Comune addebitandogli la relativa spesa.